

CONVENZIONE

Relativa all'avvio del Progetto Strategico **3.10 PNS** denominato
“Completamento recupero Bivacco Plaza Gerù in Comune di Vione”
CUP I14H23000580001

TRA

Regione **Lombardia** con sede in **Milano** C.F. **80050050154**, rappresentata dal **dott. Alessandro Nardo**, in qualità di **Direttore della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica**;

E

Comune di Vione, con sede in **Vione (BS), Piazza Vittoria, 1**, Codice Fiscale **00837510171** e Partita IVA **00580940989**, rappresentata dal **Sindaco pro tempore, Tomasi Stefano**, d'ora in poi sinteticamente richiamato come **“Soggetto attuatore”**;

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa, successivamente modificata ed integrata in data 30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l'Intesa è stata riapprovata in un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti la precedente del 30 novembre 2017;
- **da ultimo, in data 10 febbraio 2026, con efficacia dal giorno 25 febbraio 2026, l'Intesa è stata riapprovata in un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti la precedente dell'11 giugno 2020;**
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato Paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla stessa Intesa;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;

- il Regolamento per la gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, modificato, per adeguarlo alla nuova Intesa con delibera n. 4, del 1° ottobre 2021 e da ultimo aggiornato in data **9 aprile 2026 con deliberazione n. 8**, prevede all'art. 5 comma 1 lett. c che il Comitato medesimo individua e/o seleziona gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e, in base all'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione e gli schemi negoziali, dando mandato al Presidente di adottare gli atti conseguenti;
- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 7 e 8 della stessa e degli articoli 5, 10, 11 e 12 del Regolamento, il Comitato paritetico ha adottato altresì le Linee Guida e la relativa Roadmap per l'individuazione e la presentazione dei progetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, documenti da ultimo aggiornati, unitamente al Regolamento, con **deliberazione n. 8 del 9 aprile 2026**;
- la Roadmap allegata al Regolamento sopra citato, oltre a disciplinare le modalità di presentazione delle progettualità, prevede alla Fase 3, rispettivamente ai punti 6 e 7, che con atto negoziale si definiscano gli impegni a carico del Soggetto attuatore e i tempi di realizzazione del Progetto ai fini di disciplinare l'erogazione del contributo e che, in caso di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 8 comma 3 dell'Intesa, la Regione/Provincia è delegata alla sottoscrizione degli atti negoziali con il Soggetto attuatore;

Considerato che:

- coerentemente a quanto previsto dalla Fase 2 della suddetta Roadmap la Regione **Lombardia** in data **25 marzo 2022 con nota prot. V1.2022.0004871 e successive integrazioni**, ha formalmente trasmesso al Comitato Paritetico la relativa Proposta di Programma dei progetti strategici **ambito Parco Nazionale dello Stelvio**;
- con Deliberazione n. **4 del 18 gennaio 2024** il Comitato Paritetico ha formalmente approvato la **proposta di Programma 2019 - 2027 dei progetti strategici da attuarsi nel territorio delle Province di Brescia e di Sondrio - ambito del Parco Nazionale dello Stelvio, successivamente aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 febbraio 2025**;
- con Deliberazione del Comitato paritetico n. **12 del 30 maggio 2024** è stato approvato lo schema di atto negoziale di cui all'art. 5 co. 1 lett. C) punto c. 3 del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, dando mandato al Presidente di adottare gli atti conseguenti alla individuazione degli interventi "d'area vasta" / "strategici";
- in data **20 maggio 2026, con nota acquisita il 21 maggio 2026 al protocollo regionale n. V1.2026.0064126, successivamente integrata con nota protocollo regionale n. V1.2026.0071061, del 19 giugno 2026 e con nota protocollo regionale n. V1.2026.0082473 del 31 luglio 2026**, il Soggetto attuatore ha trasmesso all'Ufficio referente di **Regione Lombardia** l'approfondimento tecnico del Progetto **3.10 PNS – "Completamento recupero Bivacco Plaza Gerù in Comune di Vione" – CUP I14H23000580001**, in coerenza con la scheda progettuale allegata alla proposta di programma, **fatto salvo l'aumento dell'importo complessivo**

dell'intervento, ad invarianza del contributo a valere sul Fondo Comuni Confinanti, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento;

- coerentemente a quanto previsto dal punto 6 della Fase 3 della suddetta Roadmap, l'Ufficio referente della Regione Lombardia con **Decreto dirigenziale n. 10550 del 4 agosto 2026** ha espresso il nulla osta per la sottoscrizione dell'atto negoziale relativo al Progetto Strategico sopra richiamato, la cui documentazione, agli atti presso l'Ufficio referente medesimo costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ai sensi della Fase 3 punto n. 7 della Roadmap allegata al Regolamento, la Regione **Lombardia** è delegata alla sottoscrizione degli atti negoziali con il Soggetto attuatore;
- con **Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Vione n. 11 del 28 febbraio 2026** il Soggetto attuatore ha approvato il presente schema di Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto:

- a) le condizioni di attuazione del Progetto Strategico denominato **3.10 PNS – “Completamento recupero Bivacco Plaza Gerù in Comune di Vione” – CUP I14H23000580001**, i cui contenuti sono definiti nell'Approfondimento tecnico, agli atti dell'Ufficio referente della **Regione Lombardia** e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
- b) la definizione delle modalità di erogazione del contributo concesso al Soggetto attuatore a valere sul Fondo Comuni Confinanti;
- c) le modalità di monitoraggio del Progetto.

Art. 2 - Costo del Progetto e contributo concesso

1. Il costo complessivo del Progetto è pari a Euro **124.000,00 (centoventiquattromila/00)**.
2. Il contributo massimo concesso dal Comitato Paritetico al Soggetto attuatore per le attività da quest'ultimo attuate è pari ad Euro **100.000,00 (centomila/00)**. Il contributo concesso è cumulabile con altre iniziative, purché l'ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al costo sostenuto.
3. L'ammontare esatto del contributo erogato verrà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei successivi articoli.
4. Eventuali incrementi del costo di Progetto non coperti dal contributo sono posti a carico del Soggetto attuatore. Tali incrementi dovranno essere comunicati all'Ufficio referente competente per la presa d'atto da parte del Comitato paritetico.
5. Il cofinanziamento previsto per il Progetto ammonta a Euro **24.000,00 (ventiquattromila/00)**, come specificato nell'approfondimento tecnico.

6. Come definito **nel decreto dirigenziale n. 10550 del 4 agosto 2026**, di nulla osta alla sottoscrizione della presente Convenzione, redatto sulla base delle informazioni fornite e dell'approfondimento tecnico approvato dal Soggetto attuatore, **il contributo concesso non rileva ai fini della disciplina Aiuti di Stato.**

Art. 3 - Termini di avvio del Progetto

Il Progetto si intende formalmente avviato alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 4 - Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi strettamente correlati alle attività espressamente previste nel Progetto e sostenute esclusivamente dal Soggetto attuatore o dai Soggetti con esso convenzionati. Non saranno pertanto considerati ammissibili costi non inequivocabilmente imputabili alle attività di Progetto o sostenuti (pagati) da soggetti diversi dai sopraindicati.
2. Sono ammissibili solo costi riferiti ad interventi di cui al punto 4 delle "Linee Guida per la presentazione l'individuazione dei progetti" approvate con Delibera del Comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti n. 4 del 1° ottobre 2021 e modificate, **da ultimo, con Deliberazione n. 8 del 9 aprile 2026;**
3. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti a partire **dal 1° gennaio 2022** ed entro la fine del Progetto come fissata al successivo articolo 9 "Termini di conclusione del Progetto".

Per data di sostenimento del costo si intende, a seconda della tipologia della relativa spesa:

- a) la data del documento contabile relativo al servizio/lavoro acquisito (fattura o documento equipollente) nel caso di spese relative alle attività previste dal Progetto, ivi incluse le attività di management con supporti esterni;
- b) la data dell'ordine di mandato di pagamento o di atto equivalente di liquidazione della relativa spesa nel caso di attività di management realizzate in economia diretta da personale interno del Soggetto attuatore.

Art. 5 - Attuazione del Progetto

Il Soggetto attuatore è unico responsabile della corretta attuazione di tutte le attività previste dal Progetto, ivi comprese tutte le attività di management, ed è tenuto al rispetto della normativa vigente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo spettano al Soggetto attuatore:

- tutti gli adempimenti amministrativi, tecnici e, se del caso, giuridici relativi alla corretta attuazione del Progetto;
- la verifica del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute **nel decreto dirigenziale n. 10550 del 4 agosto 2026** di nulla osta alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- tutte le verifiche di corretta applicazione della disciplina UE in tema di aiuti di Stato (articoli 106, 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'UE e norme derivate), ivi compresa l'adozione di tutti gli adempimenti di competenza, quali comunicazioni all'UE, ecc... ;

- la verifica della conformità dell'intervento realizzato all'inquadramento del contributo concesso in materia di aiuti di stato di cui all'art. 2 comma 6 della presente Convenzione.

Art. 6 - Tipologia di spese ammissibili

1. In riferimento alle attività di Progetto sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) Attività di Progetto.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute previste nell'Approfondimento tecnico agli atti dell'Ufficio referente competente.

- b) Management del Progetto.

Relativamente a quanto sopra, sono ammissibili a contributo:

- le spese relative all'acquisizione di servizi esterni di management del Progetto ivi compresi servizi di supporto organizzativo, amministrativo e legale e/o eventuali servizi di monitoraggio;
- le spese relative al personale interno, sia a tempo indeterminato che determinato, espressamente assegnato, anche parzialmente, all'attività di management del Progetto del Soggetto attuatore o degli enti con esso convenzionati. In caso di assegnazione a tempo pieno, la spesa è determinata sulla base del costo complessivo del dipendente, oneri inclusi, in caso di assegnazione a tempo parziale, la spesa ammissibile è calcolata in base al numero delle ore lavorative prestate a favore del Progetto moltiplicate per il costo orario del dipendente. Come previsto dalla Linea Guida allegate al regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa si dà atto, in relazione alla natura del finanziamento specifico e aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari, di quanto stabilito dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 ed in particolare del terzo periodo, per l'assunzione a tempo determinato, qualora ne ricorrano i presupposti di applicabilità.
- le spese per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del Progetto, sono ammissibili, qualora non già ricomprese nei predetti servizi, nel limite massimo del 5% sull'importo complessivo del finanziamento concesso per il Progetto.

2. Il contributo concesso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso e sono da considerarsi inammissibili eventuali sovrapposizioni e duplicazioni di spese funzionali alla realizzazione dell'intervento, da rendicontarsi una sola volta anche qualora siano insorte risoluzioni contrattuali o controversie.

Art. 7 - Obiettivi e risultati di Progetto

1. Gli obiettivi specifici (outcomes) del Progetto sono:

a) Implementazione dell'offerta turistica del territorio, volta a promuovere l'alpinismo e una fruizione della montagna più consapevole e sostenibile.

2. I risultati (output) o deliverable del Progetto sono:

a) opere di completamento/finitura ed ammodernamento dell'ampliamento del bivacco con spazi idonei a garantire un punto di ristoro e accoglienza per chi frequenta le aree montane;

b) recupero ed ampliamento del patrimonio immobiliare preesistente.

3. Il Soggetto attuatore si impegna a presentare un rapporto di avanzamento con lo stato aggiornato al 31 dicembre di ogni anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il rapporto di avanzamento è composto da un rapporto sull'avanzamento fisico, amministrativo e contabile delle attività e fornisce informazioni per il monitoraggio dello stato di attuazione del Progetto. Il Soggetto attuatore si obbliga a fornire tutte le informazioni richieste dall'Ufficio referente della **Regione Lombardia** e a completare tutti i report da quest'ultimo implementati per il corretto monitoraggio del Progetto. Ove previsto secondo la natura del Progetto finanziato, invierà la stampa della scheda aggiornata BDAP o similare sistema ex L. 196/2009.
4. Anche ai fini di un corretto monitoraggio, il Soggetto attuatore si impegna, laddove previsto, ad inserire tutti i dati in merito all'avanzamento fisico, amministrativo e contabile, nei sistemi di monitoraggio previsti dalla Legge 196/2009 (ad esempio BDAP).

Art. 8 - Termini e modalità di liquidazione del contributo

1. Il contributo concesso verrà liquidato come segue:
 - a) anticipo del 10% del contributo: all'avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione su richiesta del Soggetto attuatore che sia in possesso di PFTE;
 - b) In conseguenza dell'avanzamento previsto dei progetti, con acconti sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno semestrali fino al 90% del contributo (in tale percentuale deve intendersi incluso anche l'anticipo già pagato pari al 10% del finanziamento), su richiesta motivata del responsabile unico del procedimento/legale rappresentante a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2;
 - c) Saldo: il restante 10%, ovvero l'importo pari alla differenza tra contributo concesso ed anticipi/acconti erogati ad avvenuta rendicontazione finale dell'intervento, su richiesta motivata del Responsabile Unico del procedimento/legale rappresentante corredata da:
 - elenco documenti di spesa, come individuati nel successivo comma 4, attestanti la liquidazione e l'effettivo utilizzo della rimanente parte di budget previsto;
 - provvedimento di approvazione della rendicontazione, che oltre alla regolare esecuzione del Progetto e alla quantificazione complessiva delle spese attesti:
 - a) la conformità della realizzazione al Progetto agli atti dell'Ufficio referente competente;
 - b) il rispetto della regolamentazione nazionale ed europea;
 - c) il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla presente Convenzione;
 - una relazione inerente il conseguimento degli obiettivi specifici del Progetto e i suoi benefici in termini di sviluppo sociale ed economico del territorio;

- ove compatibile con la natura del Progetto, il materiale fotografico documentante lo stato antecedente l'intervento, lo stato successivo e la foto della targa esplicativa permanente.

Tutti gli atti contabili emessi dopo l'assegnazione del contributo a decorrere dalla presente Convenzione, comprese fatture, liquidazioni e mandati, dovranno riportare nell'oggetto la dicitura:

3.10 PNS – “Completamento recupero Bivacco Plaza Gerù in Comune di Vione”, Finanziato FCC, oltre a CIG e CUP dove obbligatori.

Ove previsto il cofinanziamento, il contributo sarà erogato in base alla percentuale dello stesso sulle spese ammissibili. La percentuale sarà pari all'incidenza del cofinanziamento assegnato, rispetto al costo previsto in fase di assegnazione del contributo, al netto delle spese di management corrisposte per l'intero valore, salvo diverso accordo.

2. I documenti da produrre a corredo dell'elenco dei fabbisogni finanziari sono i seguenti:

- contratti per acquisizione di **lavori**, beni e servizi anche di management;
- obbligazioni contratte verso terzi;
- stima analitica del fabbisogno economico relativo al personale interno assegnato alle funzioni di management.
- modelli di fabbisogno di cassa condivisi dalla Segreteria Tecnica recanti l'applicazione della proporzione del finanziamento FCC, con indicazione degli estremi dei contratti o atti equivalenti tra i documenti a supporto delle spese riportate, firmati digitalmente;
- Dichiarazione di conformità dell'intervento rispetto al Progetto di fattibilità;
- Dichiarazione di rispetto dei termini di affidamento e di completamento del Progetto.

I documenti suddetti, se già trasmessi, non dovranno essere ripresentati, salvo non vengano modificati successivamente alla presentazione.

3. Alla presentazione del fabbisogno di cassa successivo al primo acconto dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedentemente erogato.

4. La documentazione di attestazione di avvenuto utilizzo delle somme erogate per anticipazione, acconti e saldo, trasmessa ai sensi dell'art. 47 del C.A.D., dovrà essere composta da:

- riepilogo sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento / Legale Rappresentante con elencate tutte le spese sostenute ed i riferimenti ai relativi documenti contabili e di liquidazione;
- documenti attestanti l'effettiva liquidazione delle spese sostenute (fatture, mandati di pagamento, attestazioni di pagamento);

5. Le richieste di liquidazioni corredate dalla documentazione prevista dovranno essere inoltrate dal Soggetto attuatore all'Ufficio referente della **Regione Lombardia** tramite pec al seguente indirizzo **entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it**.

6. Il contributo verrà liquidato dalla **Regione Lombardia** entro 30 giorni in caso di acconto ed entro 60 giorni in caso di saldo sulla base della disponibilità di cassa realizzata a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Fondo Comuni Confinanti.

1. Il Progetto dovrà essere concluso entro il **31 dicembre 2027** salvo proroghe che dovranno essere richieste all'Ufficio referente della **Regione Lombardia** ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa. L'Ufficio referente provvederà alla relativa istruttoria e alla sua eventuale autorizzazione entro il termine di durata della Convenzione di cui al comma 3, dandone comunicazione alla Segreteria tecnica.
2. Per "conclusione del Progetto" si intende la richiesta di saldo del contributo.
3. La presente Convenzione ha durata fino alla conclusione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del Progetto e comunque non oltre il **31 dicembre 2032**, salvo ulteriore proroga che potrà essere valutata ed eventualmente concessa dal Comitato paritetico ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, previa istruttoria dell'Ufficio referente.

Art. 10 - Modifiche agli interventi

1. Con riferimento alla descrizione dell'intervento della scheda-Progetto approvata dal Comitato paritetico con la **deliberazione n. 10 del 5 febbraio 2025**, ove durante l'attuazione, si rendessero necessarie modifiche finalizzate al solo miglioramento della funzionalità e/o completamento degli interventi, il Soggetto attuatore chiede l'autorizzazione alla loro stesura all'Ufficio referente della Regione Lombardia.
2. L'ufficio referente, effettuate le verifiche istruttorie, ne valuta l'ammissibilità per la prosecuzione del Progetto, provvedendo ad autorizzarle direttamente e a darne comunicazione al Comitato paritetico.
3. In generale, gli importi di spesa riferiti alle singole categorie di costo definiti nel Progetto come dettagliato nell'approfondimento tecnico devono essere mantenuti. Il Soggetto attuatore ha la possibilità di modificare in aumento o in diminuzione l'ammontare delle voci di spesa riferite al budget di Progetto, se tale aumento o diminuzione viene compensato da corrispondenti riduzioni o aumenti di altre categorie di spesa. Le modifiche di budget devono essere adeguatamente motivate e comunicate all'Ufficio referente, per l'aggiornamento del quadro economico agli atti. Tale flessibilità nella variazione delle voci fra i budget è ammessa esclusivamente nel caso in cui non abbia alcun effetto sull'attuazione del Progetto con riferimento alla realizzazione degli output e al raggiungimento degli obiettivi specifici.

Art. 11 - Modifiche ai contratti di appalto

1. Spetta al Soggetto attuatore l'approvazione delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d'opera e ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 60 e 120 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i..
2. Il Soggetto attuatore ha l'onere di trasmettere all'Ufficio referente competente le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera.

3. Le varianti che riguardino aspetti minori e di dettaglio, disposti dalla Direzione Lavori, ovvero l'utilizzo del ribasso o integrazione di somme aggiuntive del Soggetto attuatore sono comunicate all'Ufficio referente competente per la presa d'atto.

Art. 12 - Obblighi e vincoli

1. Il Soggetto attuatore si impegna a raggiungere entro i termini previsti gli obiettivi specifici di cui al precedente Articolo 7 "Obiettivi e risultati di Progetto". A tale proposito il Soggetto attuatore si impegna ad adottare tutte le iniziative che possano agevolare l'attuazione del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi.
2. Qualsiasi comunicazione inerente il Progetto, fatto salvo eventuali puntuali indicazioni, dovranno essere inviate a: Ufficio referente della **Regione Lombardia**.

Art.13 – Accettazione del contributo

Con la firma della presente Convenzione il Soggetto attuatore dichiara di accettare il contributo concesso come definito nell'art. 2 "Costo del Progetto e contributo concesso".

Art. 14 - Revoca e riduzione del contributo

1. Salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volontà del Soggetto attuatore, non prevedibili al momento della concessione del contributo, il medesimo può essere revocato integralmente o parzialmente ai sensi e nei casi dell'art. 27 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché nei seguenti casi di:
 - a) realizzazione di interventi difforni dal Progetto finanziato o mancato rispetto delle eventuali prescrizioni rilasciate nell'atto di nulla osta alla sottoscrizione della presente Convenzione di cui all'art. 5;
 - b) ove compatibile con la natura del Progetto, mutamento sostanziale della funzionalità o della natura dell'intervento entro i cinque anni dalla data di erogazione del saldo finale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'alienazione dell'opera, la modifica dell'inquadramento in materia di Aiuti di Stato, ecc.);
 - c) dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - d) mancato rispetto della disciplina nazionale e europea;
 - e) non osservanza delle norme sugli Aiuti di Stato, mancata conformità dell'intervento realizzato all'inquadramento del contributo concesso in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 2, comma 6, della presente Convenzione, o mancata adozione degli adempimenti di competenza in materia di Aiuti di Stato di cui all'art. 5;
 - f) non osservanza degli obblighi e dei vincoli di cui al precedente Articolo 12 "Obblighi e vincoli".
2. Il contributo concesso può essere ridotto nei casi di:

- a) riduzione della spesa rendicontata;
 - b) adozione di modifiche di cui all'art. 10 "Modifiche agli interventi" non autorizzate.
3. Il provvedimento di revoca o riduzione stabilirà le modalità e i termini per la restituzione o riduzione della somma.

Art. 15 - Informazione e pubblicità

1. Il Soggetto attuatore si impegna ad inserire in qualsiasi materiale di informazione, comunicazione e promozione del Progetto e delle sue attività nonché negli eventi o iniziative di presentazione pubblica un chiaro ed esplicito riferimento al Fondo Comuni Confinanti con chiara esposizione del Logo del Fondo nonché ad esporre la targa esplicativa permanente del finanziamento con risorse del Fondo Comuni Confinanti.
2. L'Ufficio referente della **Regione Lombardia** fornirà apposite indicazioni per il corretto inserimento dei riferimenti suddetti.

Art. 16 - Modifiche contrattuali

1. Per essere giuridicamente vincolanti, le modifiche e le integrazioni inerenti la presente Convenzione dovranno essere indicate come tali e concordate in forma scritta tra le parti.
2. Le parti accettano fin d'ora che la presente Convenzione possa essere anche integrata con ulteriori documenti di Governance del Progetto sottoscritti da entrambe le parti.

Art. 17 - Disposizioni aggiuntive

1. Qualsiasi costo, tariffa, tassa o eventuali altre spese che derivano dalla stipula o attuazione della presente Convenzione saranno sostenuti dal Soggetto attuatore.
2. La presente Convenzione non è soggetta a registrazione, salvo in caso d'uso.

Milano, data di firma digitale

Per la **Regione Lombardia**

**Il Direttore della Direzione Generale
Enti Locali, Montagna, Risorse
Energetiche, Utilizzo risorsa idrica,
Alessandro Nardo**

(firma digitale)

Per il **Comune di Vione**

**Il Sindaco pro tempore
Tomasi Stefano**

(firma digitale)